DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO

Art. 8

La fondazione di Istituti di cultura italiana all'estero sara' promossa dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e sara' affidata di preferenza alle Universita' del Regno di cui essi formeranno parte integrante, nel qual caso la fondazione sara' promossa di concerto anche col Ministro per la pubblica istruzione, oppure a enti privati aventi il fine di stringere rapporti culturali coi Paesi stranieri.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1927, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero
Estremi	Legge 19 dicembre 1926, n. 2179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-creazione-di-istituti-di-cultura-italiana-all/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it